

Visto l'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), recante la disciplina generale del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed in particolare il comma 13, concernente le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale;

Considerato che il sopracitato articolo 32, al comma 13, prevede che tali regioni a statuto speciale e province autonome definiscano altresì le modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti locali dei rispettivi territori, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione;

Considerato che la definizione delle direttive per il patto di stabilità interno è funzionale alla proposta di accordo tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

Atteso che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 3^a comma e 119, 2^a comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2009)" e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 12, comma 4 così dispone: "I commi da 5 a 31 definiscono, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 – Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2012), ed in particolare l'articolo 18, recante "Coordinamento della finanza pubblica locale e altre norme contabili";

Atteso che l'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012) dispone:

- al comma 3, in sostituzione del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, che gli obiettivi del patto di stabilità per il triennio 2012-2014 sono fissati in termini di conseguimento dell'equilibrio economico e della progressiva riduzione dello stock di debito;
- al comma 4, l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008;

Visto, inoltre che l'articolo 18, comma 37, della L.R. 18/2011, prevede che a decorrere dall'anno 2012 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, perseguono il miglioramento dell'obiettivo strutturale del patto di stabilità in termini di saldo finanziario di competenza mista;

Atteso che l'articolo 12, comma 23, della legge n. 17/2008, come sostituito dall'articolo 18, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), dispone che la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio di ogni anno, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al monitoraggio del patto di stabilità ed approva la relativa modulistica;

Visto lo Statuto speciale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, per il triennio 2012-2014 i modelli di seguito indicati, allegati al presente atto deliberativo, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e che sostituiscono integralmente i modelli approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 77, dd. 21 gennaio 2010 e n. 65 del 20 gennaio 2011:
 - 1A (ammontare del debito – dati di previsione);
 - 1B (ammontare del debito – dati a rendiconto);

- 2A (saldo finanziario di competenza mista – dati di previsione);
 - 2B (saldo finanziario di competenza mista – dati a rendiconto);
 - 3A (equilibrio di parte corrente - dati di previsione);
 - 3B (equilibrio di parte corrente - dati a rendiconto);
 - 4 (monitoraggio periodico);
 - 5A (spesa di personale – dati di previsione);
 - 5B (spesa di personale – dati a rendiconto);
2. Le Province ed i Comuni inviano alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento i modelli 1A, 2A, 3A, e 5A.
 3. Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, le Province e i Comuni inviano alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, i modelli 1B, 2B, 3B e 5B. Il mancato invio dei modelli 1B, 2B e 3B entro il 31 luglio, costituisce inadempimento al patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto.
 4. Per il monitoraggio periodico degli adempimenti cui al comma 21, dell'articolo 12, della L.R. 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono il modello 4 alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, secondo le scadenze sotto indicate:
 - a. monitoraggio al 30 giugno, entro il 31 luglio;
 - b. monitoraggio al 30 settembre e previsioni al 31 dicembre, entro il 15 ottobre;
 - c. monitoraggio al 31 dicembre, entro il 31 gennaio.
 5. I comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti che aderiscono ai vincoli del patto di stabilità, rispettano ai fini dell'invio della modulistica, esclusivamente gli obblighi previsti dai punti 2 e 3 e sono esclusi dalle disposizioni contenute al punto 4. Per l'anno 2012 non sono tenuti all'invio dei modelli 2A e 2B relativi al saldo di competenza mista. Per tali enti si considera inadempimento il mancato invio entro il 31 luglio 2013 del solo modello 3B riferito all'anno 2012; negli anni 2014 e 2015 anche del modello 2B riferito rispettivamente agli anni 2013 e 2014.
 6. In occasione dei monitoraggi infrannuali di cui al punto 4, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale, entro un mese dalla fine di ogni periodo di riferimento.
 7. Per il monitoraggio di tutti gli adempimenti relativi al patto di stabilità, i dati vengono trasmessi utilizzando il "sistema web finanza locale", appositamente predisposto.
 8. Gli enti soggetti al patto di stabilità, possono provvedere ad eventuali rettifiche dei dati trasmessi al 28 febbraio 2012, entro il termine previsto ex legge regionale per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012.
 9. Nel triennio 2012-2014 gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti alla riduzione del proprio debito residuo. Ai fini del calcolo della riduzione, per l'anno 2012 si prende a riferimento come debito iniziale lo stock di debito derivante dal conto del patrimonio al 31/12/2011. Per gli anni 2013 e 2014 la riduzione sarà operata con riferimento al debito risultante dai conteggi effettuati ai fini del patto di stabilità interno nell'anno precedente.

10. Ai fini della compilazione dei modelli 1A e 1B, relativi al calcolo della riduzione del debito, non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.
11. L'obiettivo di miglioramento, relativo alla spesa di personale, previsto dall'articolo 12, comma 25, della L.R. 17/2008 come modificato dall'articolo 18, comma 15 della L.R. 18/2011, non è stato quantificato in uno specifico importo, potendosi in tal modo considerare compatibile con il dettato normativo qualsiasi miglioramento.
12. Per dare compiuta attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 25 bis, della L.R. 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario che gli enti stipulino apposito accordo del quale va data comunicazione, da parte dell'ente capofila, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, all'atto dell'invio della certificazione dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 12, comma 24, lettera a), della L.R. 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Il miglioramento dell'obiettivo strutturale del patto di stabilità in termini di saldo finanziario di competenza mista di cui all'art. 18, comma 37, L.R. 18/2011, a cui sono tenuti gli enti a decorrere dall'anno 2012, è calcolato rispetto al medesimo saldo, riferito all'esercizio finanziario precedente.
14. Per gli effetti di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 7, della L.R. 18/2011, le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 19, della LR 17/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'articolo 12, comma 19 della LR 22/2010, verranno applicate con riferimento al solo caso di mancato rispetto dell'obiettivo relativo al conseguimento dell'equilibrio economico per gli anni 2010 e 2011.
15. La sanzione di cui all'articolo 12, comma 19, della LR 22/2010 non è applicata nel caso di acquisto di terreni, da parte degli enti locali soggetti al patto, esclusivamente se tale operazione non comporta oneri di gestione che possano gravare sui bilanci futuri degli enti stessi.
16. La Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, invia i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini della valutazione degli andamenti di finanza pubblica e alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione a fini conoscitivi.
17. Ai sensi del disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme trasmettere alla Corte dei Conti i dati dalla stessa richiesti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE